

Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 30 sexies

(Il Direttore generale)(1)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a)** adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;
- b)** adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;
- c)** ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
- d)** adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia;
- e)** dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;
- f)** provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
- g)** trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.

(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

2 Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 3, L. R. 14/2023